

# Ordinanza sulla Centrale nazionale d'allarme (OCENAL)

del 17 ottobre 2007

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002<sup>1</sup> sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;

visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>2</sup>,

*ordina:*

## **Art. 1**           Compiti

<sup>1</sup> La Centrale nazionale d'allarme (CENAL) è, nel quadro delle competenze di cui all'articolo 2, il servizio tecnico della Confederazione per i seguenti eventi straordinari:

- a. pericolo dovuto ad aumento della radioattività;
- b. pericolo dovuto ad incidenti con sostanze chimiche o organismi;
- c. pericolo dovuto ad inondazione in seguito a rottura di uno sbarramento idrico o a straripamento delle sue acque;
- d. pericolo in seguito alla caduta di satelliti.

<sup>2</sup> La CENAL procura, valuta e diffonde dati in relazione con gli eventi suddetti.

<sup>3</sup> La CENAL provvede ad informare tempestivamente e in modo tecnicamente corretto i competenti servizi federali, le autorità ed i servizi tecnici cantonali ed esteri, come pure i centri di contatto internazionali.

<sup>4</sup> La CENAL ha in particolare i compiti seguenti:

- a. controlla regolarmente la sicurezza dei canali per la raccolta delle informazioni e dei dati e le vie di trasmissione degli annunci;
- b. su mandato della Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC), pianifica e coordina le misure preliminari tra Confederazione e Cantoni, nonché tra enti civili e militari;
- c. raccoglie ed analizza i dati concernenti gli eventi e li mette a disposizione dei servizi tecnici federali, cantonali ed esteri.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può affidare alla CENAL anche compiti in caso di pericoli conseguenti ad altri eventi straordinari.

**RS 520.18**

<sup>1</sup>   **RS 520.1**

<sup>2</sup>   **RS 510.10**

**Art. 2** Competenze

<sup>1</sup> In caso di pericolo imminente e fintanto che gli organi competenti della Confederazione non possono agire, la CENAL deve, di propria competenza, informare, avvisare le autorità, dare l'allarme alla popolazione e impartire via radio istruzioni sul comportamento. Nel limite del possibile, la popolazione e le autorità vengono informate d'intesa con la Cancelleria federale.

<sup>2</sup> Le competenze concernenti i singoli eventi straordinari sono disciplinate nelle seguenti ordinanze:

- a. in caso di pericolo dovuto alla radioattività, nell'ordinanza del 17 ottobre 2007<sup>3</sup> concernente l'organizzazione d'intervento in caso di aumento della radioattività;
- b. in caso di pericolo dovuto a incidenti con sostanze chimiche o organismi, nell'ordinanza del 27 febbraio 1991<sup>4</sup> sulla protezione contro gli incidenti rilevanti;
- c. in caso di pericolo dovuto a inondazione in seguito a rottura di uno sbarramento idrico o a straripamento delle sue acque, nell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>5</sup> sugli impianti di accumulazione.

<sup>3</sup> In caso di eventi straordinari la CENAL informa lo Stato maggiore di condotta dell'esercito, oppure, dopo una mobilitazione militare parziale o generale, il comando dell'esercito.

**Art. 3** Organizzazione

<sup>1</sup> La CENAL fa parte dell'Ufficio federale della protezione della popolazione.

<sup>2</sup> Essa si suddivide in più settori, in particolare:

- a. il posto d'allarme della CENAL (PA); è il centro di recapito, occupato in permanenza, per gli annunci dall'interno e dall'estero; trasmette tempestivamente al picchetto gli annunci ricevuti;
- b. il servizio di picchetto; è l'organo tecnico della CENAL, raggiungibile in qualsiasi momento; valuta la situazione in base agli annunci pervenuti e dispone le prime misure di cui all'articolo 2 capoverso 1.

<sup>3</sup> In caso d'evento la CENAL viene rinforzata con personale dello Stato maggiore del Consiglio federale CENAL; l'aiuto di quest'ultimo può essere richiesto anche per lo svolgimento di lavori preliminari.

<sup>3</sup> RS 520.17; RU 2007 4943

<sup>4</sup> RS 814.012

<sup>5</sup> RS 721.102

<sup>4</sup> L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera):

- a. gestisce il PA per conto della CENAL;
- b. mette a disposizione della CENAL e dello Stato maggiore del Consiglio federale CENAL i dati meteorologici necessari alla valutazione del pericolo, fornisce previsioni specifiche sullo sviluppo delle condizioni meteorologiche a breve e medio termine e fornisce una consulenza tecnica;
- c. assicura la trasmissione alla CENAL dei dati della rete per l'allarme e per la misura automatica delle dosi (NADAM).

#### **Art. 4** Mezzi

<sup>1</sup> Per svolgere i suoi compiti d'intervento, la CENAL utilizza parti dell'impianto K CENAL, come pure mezzi di misurazione e di comunicazione della Confederazione.

<sup>2</sup> La CENAL provvede alla manutenzione delle suddette parti dell'impianto K CENAL e degli altri mezzi messi a sua disposizione.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può ricorrere ai servizi tecnici cantonali e a terzi per sostenere la CENAL. Esso disciplina l'impiego dei mezzi militari a favore della CENAL.

#### **Art. 5** Contatti con altri servizi

<sup>1</sup> Per svolgere i suoi compiti, la CENAL può rivolgersi direttamente ad altri servizi, in particolare:

- a. alla Società svizzera di radiotelevisione, d'intesa con la Cancelleria federale, per diffondere ordini d'allarme e istruzioni di comportamento;
- b. ai servizi tecnici federali e cantonali per le questioni di ordine tecnico;
- c. agli organi militari competenti per il rilevamento della situazione NBC;
- d. ai servizi tecnici esteri, in particolare a quelli degli Stati limitrofi e delle organizzazioni internazionali, per ricevere, diffondere e trasmettere comunicati e informazioni in virtù di accordi internazionali vigenti.

<sup>2</sup> I Cantoni comunicano alla CENAL quali sono i loro servizi tecnici competenti.

#### **Art. 6** Istruzione

<sup>1</sup> L'istruzione è assicurata con esercitazioni periodiche.

<sup>2</sup> A questo scopo la CENAL collabora con i servizi tecnici federali e cantonali e partecipa alle esercitazioni.

#### **Art. 7** Esecuzione

Il DDPS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

**Art. 8**            Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 3 dicembre 1990<sup>6</sup> sulla Centrale nazionale d'allarme è abrogata.

**Art. 9**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2007.

17 ottobre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>6</sup> RU 1991 735, 1996 3027 e 1999 4